

Revocatorie di rimesse in conto corrente

Un nuovo metodo di calcolo del Tribunale di Milano

a cura del Centro Studi Almaiura

avv. Marco Rossi

Rossi Rossi & Partners

Studio tributario e legale associato

Una recente sentenza del Tribunale di Milano offre una prospettiva inedita sulle modalità di calcolo per le azioni revocatorie delle rimesse in conto corrente bancario. Il Tribunale, recependo la scelta adottata dal CTU, adotta il metodo matematico della “media campionaria” per determinare quando le rimesse hanno ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione debitoria nei confronti dell’istituto di credito.

1. La nuova revocatoria fallimentare

Il nuovo articolo 67, comma 3, lettera b) della Legge fallimentare (così come modificato dal DL 35/2005, convertito in Legge 80/2005) stabilisce che:

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

...

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

I requisiti perché le rimesse su conto corrente bancario siano revocabili sono 2:

- 1) È necessaria una **riduzione consistente** dell’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
- 2) Occorre che la riduzione sia, nel contempo, **durevole**.

La presenza contemporanea di questi due presupposti comporta la revocabilità delle rimesse in conto corrente effettuate dal fallito nei sei mesi precedenti al proprio fallimento.

2. Non è necessario che vi sia affidamento in conto corrente

Una sentenza della Seconda sezione civile del Tribunale di Milano (n. 6946 del 25 maggio 2009 – giudice unico dott. Roberto Craveia) ha esplorato e deciso con scelte innovative l'annoso problema di come individuare quando le rimesse in conto corrente hanno ridotto in modo durevole e consistente l'esposizione del fallito nei confronti della banca.

Il primo profilo sottolineato dal Giudice milanese è che, in base al tenore letterale della norma e alla *ratio* della riforma fallimentare, diventa irrilevante accertare se il conto corrente fosse o meno affidato oltretutto se le operazioni contestate in giudizio ricadessero nell'ambito di disponibilità del fido concesso dalla banca.

3. Vanno escluse dalla revoca le partite bilanciate

Il Tribunale osserva che dal calcolo vanno preliminarmente escluse le cosiddette **partite bilanciate** oltretutto quei versamenti in conto corrente finalizzati a costituire la provvista per l'esecuzione di uno specifico ordine di pagamento accettato ed eseguito dalla banca, che pur affluendo su un conto scoperto non possono essere considerate come pagamenti, poiché costituite da rimesse con imputazione specifica di pagamento a favore di terzi.

Affinché si possa parlare di partite bilanciate è necessario:

- a) che vi sia sostanziale **corrispondenza** di data e importo in dare e in avere;
- b) che la banca abbia **immediata certezza della disponibilità** della somma in capo al cliente, che intende disporre immediatamente (cosa non possibile quando la remessa abbia a oggetto assegni bancari, che richiedono una verifica della copertura).

4. Va adottato il criterio del saldo disponibile

Il CTU (e così il Tribunale di Milano) ha ritenuto corretto adottare il metodo del saldo disponibile, risultante dalla combinazione, a seconda delle operazioni bancarie compiute, del saldo contabile e del saldo per valuta.

5. Cosa significa riduzione “durevole” e “consistente” dell’esposizione debitoria

Poiché il novellato articolo 67 LF stabilisce che sono revocabili solo le rimesse in conto corrente bancario che hanno ridotto in modo durevole e consistente l’esposizione del fallito verso la banca, il Tribunale di Milano (e prima di lui il CTU) hanno dovuto dare un contenuto concreto a questi due concetti di riduzione durevole e consistente.

Il metodo adottato dal Tribunale meneghino è innovativo e si fonda sul concetto di “media”.

Il Tribunale osserva che il termine consistente è sinonimo di “ingente” o di “cospicuo” e che non è possibile fissare un valore assoluto oltre la cui soglia la riduzione è consistente.

Per identificare tale **soglia** nei singoli casi è necessario tenere conto **dell’andamento fisiologico del conto corrente** e utilizzare solo la singola rimessa e non l’insieme delle rimesse che siano state idonee a ridurre l’esposizione in misura consistente.

Anche per la durevolezza occorre fare riferimento al **ritmo usuale** delle operazioni.

In base a questi principi occorre fare riferimento al modello matematico della “media campionaria” stabilendo il principio per cui tutto ciò che è sopra alla media delle rimesse è rilevante al fine di assumere i connotati della “durevolezza” e “consistenza”.

6. Come si effettua il calcolo

- 1) Determinare l’importo medio di rimessa, dato dalla media aritmetica di tutte le rimesse su conto corrente (es: € 1.000);
- 2) Determinare il saldo medio di conto determinatosi a seguito delle rimesse (es.: € 10.000);
- 3) Rapportare il primo valore al secondo. In questo modo si determina la relativa incidenza media percentuale (es.: 10%), nel senso che mediamente le rimesse hanno ridotto l’esposizione del 10%, nel nostro esempio;
- 4) Considerare quali rimesse che hanno ridotto in maniera consistente l’esposizione debitoria solo quelle che, di volta in volta, hanno avuto una incidenza (riduzione) percentuale del saldo di conto da esse determinato superiore alla media (es. 10%);

- 5) Una volta individuate le rimesse “consistenti”, determinare la loro durata media in relazione al periodo di osservazione (es.: 10 giorni);
- 6) Considerare, quindi, rimesse consistenti che hanno ridotto (anche) in maniera durevole l’esposizione debitoria solo quelle la cui giacenza non ha avuto utilizzi per almeno il tempo medio determinato al punto 5 (es.: 10 giorni).

Il Tribunale non ha ritenuto, infine, applicabile alle rimesse in conto corrente la norma di cui all’articolo 70 LF (nella versione ante D.Lgs 169/2007 applicabile *ratione temporis*), in quanto il conto corrente non è paragonabile alle somministrazioni periodiche, cui l’articolo 70 LF si riferiva:

Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.

Attualmente però il novellato articolo 70, comma 3, LF recita testualmente:

*Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti **da rapporti di conto corrente bancario** o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.*

Gli strumenti operativi Sdi:

[Revocatorie bancarie - pacchetto completo](#)

[Revocatoria delle rimesse bancarie promossa dal fallimento](#)

Documento pubblicato in data 11/02/2010

TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Zucchetti.com srl.

L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.